Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 10 marzo 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 70 DEL 10 MARZO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15:

Compagnie de Saint Gobain « Les Miroirs », in Courbevoie: Rimborso di obbligazioni « 6 % - 1966/1984 ».

Comune di Milano: Obbligazioni « Comune di Milano 4 % - 1946 » sorteggiate il 30 gennaio 1984.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6 % - 1967 » sorteggiate il 20 febbraio 1984.

S.A.T.R.I.S. - Società per azioni tributaria siciliana, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 9 gennaio 1984.

Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio ed il 7 febbraio 1984.

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 10 febbraio 1984 (estrazione n. 17).

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Cartelle fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1984 (estrazione n. 45).

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 10 febbraio 1984 (estrazione n. 15).

Istituto di credito fondiario umbro marchigiano, ente morale, in Ancona: Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 10 febbraio 1984 (estrazione n. 16).

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 6 % - 1964/1974 » non ancora presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1970/1980 » non ancora presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 7 % - 1973/1983 » non ancora presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 8 % - 1974/1984 » non ancora presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 10 % - 1976/1983 - I serie » non ancora presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 12 % - 1977/1984 - I serie » non ancora presentate per il rimborso.

Efibanca - Ente finanziario interbancario, società per azioni, istituto di credito a medio e lungo termine, in Roma: Obbligazioni « 12 % - 1977/1984 - III serie » non ancora presentate per il rimborso.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1984.

Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Cartelle fondiarie sorteggiate il 14 febbraio 1984.

Etelia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 10 febbraio 1984.

Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1984.

Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1984.

Pacchetti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1984.

Società per azioni Alfe, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1984.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16:

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel gennaio 1984.

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1984.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel gennaio 1984.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel febbraio 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 1983.

Modalità di attuazione della legge 12 agosto 1982, n. 570, concernente le provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari deceduti in attività di servizio in conseguenza di azioni terroristiche o criminose.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 1° agosto 1978, n. 437;

Visti gli articoli 2, secondo capoverso, della legge 27 ottobre 1973, n. 629, 1 e 3 della legge 12 agosto 1982, n. 570;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Considerato che, nell'ambito dell'art. 4 della legge 1° agosto 1978, n. 437, occorre stabilire le modalità di liquidazione degli aumenti percentuali di cui agli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 27/1981, da attribuire ai superstiti dei magistrati fruenti delle pensioni privilegiate liquidate ai sensi dell'art. 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 570;

Decreta:

Le variazioni percentuali di aumento previste dagli articoli 2 e 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, da attribuire ai superstiti dei magistrati fruenti delle pensioni privilegiate liquidate ai sensi dell'art. 1 della legge 1° agosto 1978, n. 437, sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1982, n. 570, sono applicate di ufficio dalle direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base della percentuale stabilita per i magistrati in attività di servizio, in applicazione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 dicembre 1983

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1984
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 142

(1322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 1983.

Seconda variazione al bilancio di previsione del fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1983 (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Vista la lettera n. 351998 dell'INPS in data 23 novembre 1983, con la quale il predetto Istituto comunica di dover versare la somma di L. 72.281.713.624 a saldo degli importi spettanti al fondo di rotazione per l'anno 1982;

Considerato che tale somma di L. 72.281.713.624 costituisce una maggiore entrata al bilancio di previsione del Fondo di rotazione per l'esercizio finanziario 1983;

Ritenuto di dover aumentare conseguentemente lo stanziamento del cap. 5121 della spesa del pari importo di L. 72.281.713.624;

Accertato che è giacente presso la tesoreria centrale dello Stato la somma complessiva di L. 20.244.220.104 versata in date diverse nell'esercizio di competenza dalla commissione delle Comunità europee;

Considerato che tali entrate sono destinate all'erogazione di somme versate dalla Comunità economica europea in favore degli organismi indicati nelle norme comunitarie sopra citate;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1983, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione sopra indicato per l'esercizio finanziario 1983;

Decreta:

Articolo unico

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del fondo di rotazione indicato nelle premesse sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I

ENTRATE

In aumento:

Cap. 5121. — Versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L.	72.281.713.624
Cap. 5301. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) destinate agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 77/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributo dovuto ai sensi del regolamento numero 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	»	20.244.220.104

SPESE

In aumento:

Cap. 5121. — Contributo da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 (articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L.	72.281.713.624
Cap. 5201. — Somme della Comunità europea (Fondo sociale europeo) da erogare agli organismi indicati nell'art. 8 della decisione n. 71/66/CEE modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 a titolo di contributi dovuti ai sensi del regolamento numero 2894/77 del 20 dicembre 1977, connessi agli interventi di cui agli articoli 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845	»	20.244.220.104

Roma, addì 12 dicembre 1983

Il Ministro: DE MICHELIS

(1121)

DECRETO 28 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agroturistica a r.l. Castoglio, in Castoglio Branzone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 14 dicembre 1983 nei confronti della società cooperativa Agroturistica Castoglio a r.l., con sede in Valmozzola, frazione di Castoglio Branzone (Parma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa Agroturistica Castoglio a r.l., con sede in Valmozzola, frazione di Castoglio Branzone (Parma), costituita per rogito notaio Aminta Rota in data 27 maggio 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori:

Macchiavelli dott. Nicolo, nato a Treversetolo (Parma) il 25 giugno 1944 e residente a Parma in via delle Rimembranze, 22, commercialista;

Pagliari avv. Giorgio, nato a Parma il 5 ottobre 1950, residente a Parma, Borgo Antini n. 3;

Longaroni Asterio, nato a S. Venanzo (Terni) il 24 gennaio 1924 e residente a Roma in via Giacomo Giri n. 30,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1313)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. 1004.

Modificazioni allo statuto della Deputazione subalpina di storia patria, in Torino.

N. 1004. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4 e 5 dello statuto della Deputazione subalpina di storia patria, in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1023.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1984
Registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 334

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Aquileia e Lignano Sabbiadoro

Con decreto 16 gennaio 1984, n. 64157, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni della superficie complessiva di mq 18.965 censiti nel catasto del comune di Aquileia ai fogli 2, 3 e 6, particelle 1209, 1174 e 1173 iscritti nel catasto tavolare alla p.t. 747, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrenti alle esigenze della bonifica.

Con decreto 20 febbraio 1984, n. 63962, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 4930, censito nel catasto del comune di S. Giorgio di Nogaro al foglio 5, sez. A.N.C.I. particelle 3½, 51½ e 66½, ricadente nel comprensorio del Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(830-1268)

Rettifica di decreto concernente l'iscrizione dell'associazione « Consorzio produttori agrumari Co.Pro.A. Soc. coop. a r.l. » nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli. (Decreto pubblicato, per estratto, nella « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1984 è stato rettificato il decreto ministeriale 2 febbraio 1984 d'iscrizione dell'associazione « Consorzio produttori agrumari Co.Pro.A. Soc. coop. a r.l. » nel quale la sede dell'associazione veniva indicata in « via Zenia, 22, Catania » anziché in « via Zenia, 22, Misterbianco (Catania) ».

(1269)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 13 febbraio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fidinvest fiduciaria S.p.a. », in Firenze, alla società « Agrigest - Società di gestione del fondo di previdenza agricoltori - Società per azioni » in forma abbreviata « Agrigest S.p.a. », in Roma.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 13 febbraio 1984 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Reconta Touche Ross - Organizzazione e revisione contabile S.p.a. », in Milano, alla società « Reconta Touche Ross di Bruno Gimpel & C. S.a.s. », in Milano.

(1266)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Fusione della « Compagnia sbarchi ed imbarchi Pippo Rebagliati fra i lavoratori portuali di Savona e Vado Ligure » con la « Compagnia autonoma pesatori del porto di Savona ».

Con decreto 25 luglio 1983, n. 14/83, del direttore marittimo di Genova, la « Compagnia sbarchi ed imbarchi Pippo Rebagliati fra i lavoratori portuali di Savona e Vado Ligure » è stata fusa con la « Compagnia autonoma pesatori del porto di Savona », a decorrere dal 1° luglio 1983, in un unica compagnia portuale che ha avuto la denominazione: « Compagnia unica Pippo Rebagliati fra i lavoratori del porto di Savona e Vado Ligure ».

(829)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Trapani

Con decreto interministeriale 23 gennaio 1984, n. 184, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area esterna dell'ex aeroporto di Milo (Trapani) riportata nel catasto del comune censuario di Trapani alla partita n. 2934, foglio 13, particella 49 per una superficie complessiva di Ha 0.05.20.

(831)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Conferma nella carica del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1984, registro n. 11 Partecipazioni statali, foglio n. 3, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 ottobre 1983, il prof. Pietro Armani è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale per un nuovo triennio.

(1263)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 12 dicembre 1983: « Impegno della somma di L. 7.000.000.000 alla regione Campania a favore dei soggetti destinatari di risorse ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 41 del 10 febbraio 1984).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pagina 1113 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: « (proterremotati - residui *1983*) », leggasi: « (proterremotati - residui *1982*) ».

(1262)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 5 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1602,500	1602,500	1602,35	1602,500	—	1602,50	1602,500	1602,500	1602,500	—
Marco germanico .	623,620	623,620	623,80	623,620	—	623,60	623,560	623,620	623,620	—
Franco francese	202,410	202,410	202,40	202,410	—	202,40	202,380	202,410	202,410	—
Fiorino olandese .	552,660	552,660	552,45	552,660	—	552,48	552,300	552,660	552,660	—
Franco belga .	30,479	30,479	30,45	30,479	—	30,47	30,471	30,479	30,479	—
Lira sterlina .	2383,100	2383,100	2384 —	2383,100	—	2383,80	2384,500	2383,100	2383,100	—
Lira irlandese	1915,500	1915,500	1914 —	1915,500	—	1915 —	1914,500	1915,500	1915,500	—
Corona danese .	169,910	169,910	169,90	169,910	—	169,90	169,900	169,910	169,910	—
E.C.U. .	1394,270	1394,270	1394,270	1394,270	—	1394,27	1394,270	1394,270	1394,270	—
Dollaro canadese .	1281 —	1281 —	1280 —	1281 —	—	1280,75	1280,500	1281 —	1281 —	—
Yen giapponese .	7,157	7,157	7,15	7,157	—	7,15	7,160	7,157	7,157	—
Franco svizzero .	755,770	755,770	755,93	755,770	—	755,78	755,800	755,770	755,770	—
Scellino austriaco .	88,389	88,389	88,40	88,389	—	88,36	88,340	88,389	88,389	—
Corona norvegese .	215,450	215,450	215,75	215,450	—	215,47	215,500	215,450	215,450	—
Corona svedese .	207,920	207,920	207,85	207,920	—	207,88	207,850	207,920	207,920	—
FIM	287,650	287,650	287,50	287,650	—	287,67	287,700	287,650	287,650	—
Escudo portoghese .	12,520	12,520	12,35	12,520	—	12,35	12,200	12,520	12,520	—
Peseta spagnola .	10,814	10,814	10,8275	10,814	—	10,80	10,814	10,814	10,814	—

Media dei titoli del 5 marzo 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 . . .	45,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	96 —
» 6 % » » 1970-85 .	93,500
» 6 % » » 1971-86 .	88,500
» 6 % » » 1972-87 .	84,450
» 9 % » » 1975-90 .	83,550
» 9 % » » 1976-91 . .	82,650
» 10 % » » 1977-92 .	86 —
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	86,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	92,450
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 % .	100,200
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,475
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,700
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,875
» » » » 1- 4-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,250
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,100
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,250
» » » » 1- 9-1982/84 . .	100,400
» » » » 1-10-1982/84 . .	100,200
» » » » 1-11-1982/84 .	100,175
» » » » 1-12-1982/84 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,400
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,950
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,750
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,900
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,800
» » » » 1-10-1982/86 .	100,400
» » » » 1-11-1982/86 .	100,425
» » » » 1-12-1982/86 .	100,400
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,650
» » » » 1- 8-1983/86 .	99,625
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,500
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,725
» » » » 1- 4-1983/87 .	100,350
» » » » 1- 5-1983/87 .	100,150
» » » » 1- 6-1983/87 .	100,150
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,050
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,100
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,725
» » » 18 % 1- 4-1984	99,975
» » » 12 % 1-10-1984	98,250
» » » 18 % 1- 1-1985 . .	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985 . . .	101,750
» » » 17 % 1- 7-1985	101,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1602,500
Marco germanico	623,590
Franco francese . .	202,395
Fiorino olandese . .	552,480
Franco belga	30,475
Lira sterlina	2383,800
Lira irlandese	1915 —
Corona danese	169,905
E.C.U.	1394,270
Dollaro canadese . . .	1280,750
Yen giapponese .	7,158
Franco svizzero .	755,785
Scellino austriaco .	88,364
Corona norvegese .	215,475
Corona svedese .	207,885
FIM	287,675
Escudo portoghese .	12,360
Peseta spagnola .	10,814

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 6 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1595,750	1595,750	1595,75	1595,750	—	1595,75	1595,750	1595,750	1595,750	1595,75
Marco germanico	622,980	622,980	623,40	622,980	—	622,85	622,720	622,980	622,980	622,98
Franco francese	202,250	202,250	202,35	202,250	—	202,28	202,310	202,250	202,250	202,25
Fiorino olandese	551,990	551,990	552,45	551,990	—	551,99	552 —	551,990	551,990	551,98
Franco belga	30,430	30,430	30,50	30,430	—	30,43	30,430	30,430	30,430	30,43
Lira sterlina	2367,400	2367,400	2372 —	2367,400	—	2368,05	2368,700	2367,400	2367,400	2367,40
Lira irlandese	1912 —	1912 —	1913 —	1912 —	—	1912,50	1913 —	1912 —	1912 —	—
Corona danese	169,850	169,850	170,08	169,850	—	169,75	169,750	169,850	169,850	169,85
E.C.U.	1391,780	1391,780	1391,780	1391,780	—	1391,78	1391,780	1391,780	1391,780	1391,78
Dollaro canadese	1272,500	1272,500	1273 —	1272,500	—	1272,70	1272,900	1272,500	1272,500	1272,50
Yen giapponese	7,124	7,124	7,14	7,124	—	7,12	7,120	7,124	7,124	7,12
Franco svizzero	754,860	754,860	755,93	754,860	—	754,83	754,800	754,860	754,860	754,86
Scellino austriaco	88,388	88,388	88,47	88,388	—	88,40	88,420	88,388	88,388	88,38
Corona norvegese	215,100	215,100	215,50	215,100	—	215,08	215,060	215,100	215,100	215,10
Corona svedese	208,300	208,300	207,95	208,300	—	208,28	208,260	208,300	208,300	208,30
FIM	287,250	287,250	287,50	287,250	—	287,12	287 —	287,250	287,250	—
Escudo portoghese	12,300	12,300	12,37	12,300	—	12,32	12,350	12,300	12,300	12,30
Peseta spagnola	10,817	10,817	10,8150	10,817	—	10,81	10,817	10,817	10,817	10,81

Media dei titoli del 6 marzo 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	45,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	96 —
» 6 % » » 1970-85	93,500
» 6 % » » 1971-86	88,500
» 6 % » » 1972-87	84,450
» 9 % » » 1975-90	83,550
» 9 % » » 1976-91	82,650
» 10 % » » 1977-92	86 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	86,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	92,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,200
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,475
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,700
» » » » EFIM 1-8-1988	102,875
» » » » 1-4-1981/84	100,075
» » » » 1-6-1981/84	100,200
» » » » 1-5-1982/84	100,025
» » » » 1-6-1982/84	100,075
» » » » 1-7-1982/84	100,025
» » » » 1-8-1982/84	100,300
» » » » 1-9-1982/84	100,525
» » » » 1-10-1982/84	100,150
» » » » 1-11-1982/84	100,300
» » » » 1-12-1982/84	100,300
» » » » 1-1-1983/85	100,250
» » » » 1-2-1983/85	100,225
» » » » 1-3-1983/85	100,450
» » » » 1-4-1983/85	100,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-5-1983/85	100,250
» » » » 1-6-1983/85	100,325
» » » » 1-1-1982/86	100,900
» » » » 1-3-1982/86	101,800
» » » » 1-5-1982/86	100,675
» » » » 1-6-1982/86	100,875
» » » » 1-7-1982/86	101 —
» » » » 1-8-1982/86	100,800
» » » » 1-9-1982/86	100,825
» » » » 1-10-1982/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	100,475
» » » » 1-12-1982/86	100,225
» » » » 1-7-1983/86	99,650
» » » » 1-8-1983/86	99,625
» » » » 1-1-1983/87	100,400
» » » » 1-2-1983/87	100,475
» » » » 1-3-1983/87	100,675
» » » » 1-4-1983/87	100,375
» » » » 1-5-1983/87	100,150
» » » » 1-6-1983/87	100,050
» » » » 1-7-1983/88	100,100
» » » » 1-8-1983/88	100,100
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-4-1984	99,775
» » » 18 % 1-4-1984	99,950
» » » 12 % 1-10-1984	98,250
» » » 18 % 1-1-1985	101,500
» » » 17 % 1-5-1985	101,775
» » » 17 % 1-7-1985	101,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	113 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1595,750
Marco germanico	622,850
Franco francese	202,280
Fiorino olandese	551,995
Franco belga	30,430
Lira sterlina	2368,050
Lira irlandese	1912,500
Corona danese	169,800
E.C.U.	1391,780
Dollaro canadese	1272,700
Yen giapponese	7,122
Franco svizzero	754,830
Scellino austriaco	88,404
Corona norvegese	215,080
Corona svedese	208,280
FIM	287,125
Escudo portoghese	12,325
Peseta spagnola	10,817

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 7 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1582,750	1582,750	—	1582,750	1582,75	1582,75	1582,750	1582,750	1582,750	1582,75
Marco germanico	623,190	623,190	—	623,190	622,50	623,24	623,300	623,190	623,190	623,19
Franco francese	202,130	202,130	—	202,130	201,96	202,20	202,280	202,130	202,130	202,12
Fiorino olandese	551,990	551,990	—	551,990	551,10	551,82	551,650	551,990	551,990	551,98
Franco belga	30,456	30,456	—	30,456	30,40	30,45	30,460	30,456	30,456	30,45
Lira sterlina	2348,500	2348,500	—	2348,500	2344,60	2348,05	2347,600	2348,500	2348,500	2348,50
Lira irlandese	1909,050	1909,050	—	1909,050	1913,75	1908,57	1908,100	1909,050	1909,050	—
Corona danese	170,010	170,010	—	170,010	169,65	170,07	170,130	170,010	170,010	170 —
E.C.U.	1390,340	1390,340	—	1390,340	1391,78	1390,34	1390,340	1390,340	1390,340	1390,34
Dollaro canadese	1258,750	1258,750	—	1258,750	1257,50	1258,62	1258,500	1258,750	1258,750	1258,75
Yen giapponese	7,122	7,122	—	7,122	6,94	7,12	7,122	7,122	7,122	7,12
Franco svizzero	751,280	751,280	—	751,280	746,95	750,96	750,650	751,280	751,280	751,28
Scellino austriaco	88,485	88,485	—	88,485	88,25	88,49	88,500	88,485	88,485	88,48
Corona norvegese	214,380	214,380	—	214,380	215,75	214,43	214,490	214,380	214,380	214,33
Corona svedese	208,390	208,390	—	208,390	208,30	208,33	208,280	208,390	208,390	208,39
FIM	286,500	286,500	—	286,500	287,85	286,60	286,700	286,500	286,500	—
Escudo portoghese	12,200	12,200	—	12,200	12,25	12,25	12,300	12,200	12,200	12,20
Peseta spagnola	10,794	10,794	—	10,794	10,83	10,79	10,800	10,794	10,794	10,80

Media dei titoli del 7 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	44,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	96,200
» 6 % » » 1970-85	93,500
» 6 % » » 1971-86	88,500
» 6 % » » 1972-87	84,800
» 9 % » » 1975-90	84,300
» 9 % » » 1976-91	82,650
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	87,100
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,900
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,100
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,350
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,450
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,400
» » » » 1- 4-1981/84	99,950
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100,075
» » » » 1- 7-1982/84	100,050
» » » » 1- 8-1982/84	100,150
» » » » 1- 9-1982/84	100,350
» » » » 1-10-1982/84	100,250
» » » » 1-11-1982/84	100,250
» » » » 1-12-1982/84	100,200
» » » » 1- 1-1983/85	100,075
» » » » 1- 2-1983/85	100,150
» » » » 1- 3-1983/85	100,550
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,300
» » » » 1- 1-1982/86	100,900
» » » » 1- 3-1982/86	101,750
» » » » 1- 5-1982/86	100,650
» » » » 1- 6-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,950
» » » » 1- 8-1982/86	100,950
» » » » 1- 9-1982/86	100,850
» » » » 1-10-1982/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	100,425
» » » » 1-12-1982/86	100,200
» » » » 1- 7-1983/86	99,625
» » » » 1- 8-1983/86	99,525
» » » » 1- 1-1983/87	100,450
» » » » 1- 2-1983/87	100,500
» » » » 1- 3-1983/87	100,825
» » » » 1- 4-1983/87	100,350
» » » » 1- 5-1983/87	100,200
» » » » 1- 6-1983-87	100,075
» » » » 1- 7-1983/88	99,975
» » » » 1- 8-1983/88	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,750
» » » 18 % 1- 4-1984	99,750
» » » 12 % 1-10-1984	98,300
» » » 18 % 1- 1-1985	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985	101,875
» » » 17 % 1- 7-1985	101,950
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	118,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1582,750
Marco germanico	623,245
Franco francese	202,205
Fiorino olandese	551,820
Franco belga	30,458
Lira sterlina	2348,050
Lira irlandese	1908,575
Corona danese	170,070
E.C.U.	1390,340
Dollaro canadese	1258,625
Yen giapponese	7,122
Franco svizzero	750,965
Scellino austriaco	88,492
Corona norvegese	214,435
Corona svedese	208,335
FIM	286,600
Escudo portoghese	12,250
Peseta spagnola	10,797

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il *trattamento straordinario di integrazione salariale*

Con decreto ministeriale 19 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roxy Plastic di S. Croce Cervarese (Padova), è prolungata al 1° marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Narvi confezioni, in Gambellara (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Bamar S.p.a. di Momo (Novara), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera Bamar S.p.a. di Momo (Novara), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idris, in Pomarico (Matera), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paini Virgilio, in Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.CO.S. Didattica, in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.S., con sede in Besozzo (Varese) e stabilimenti in Angera e Bardello (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi - Elettronica di Pordenone, stabilimento di Sesto al Reghena (Pordenone), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi - Elettronica di Pordenone, stabilimento di Sesto al Reghena (Pordenone), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meriplastica, con stabilimento in Volla (Napoli), è prolungata al 26 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito (Potenza), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.S., con sede in Besozzo (Varese) e stabilimenti in Angera e Bardello (Varese), è prolungata al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.DO., in Massafra (Taranto), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1982 al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.S., con sede in Besozzo (Varese) e stabilimenti in Angera e Bardello (Varese), è prolungata al 24 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove industrie cosentine, in Castrovillari (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sila 82, in Catanzaro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria del Tirreno, in Praia a Mare (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla cooperativa Salil, in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1982 al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertolini macchine agricole, in Reggio Emilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Europa, in Torrita di Siena (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.n.t. - Divisione spedizioni, in Milano - Unità nazionali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icla, in Corleone (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 febbraio 1983 al 13 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'ntegrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tycon, in San Donà di Piave (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio Paolo Santagostino, in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove ceramiche Ricchetti, con sede in Sassuolo (Modena) e stabilimento in Mordano (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Mabruvi, in Saviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 9 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Mabruvi, in Saviano (Napoli), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIBS, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 21 febbraio 1983 al 23 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche, in Montegalda (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Mabruvi, in Saviano (Napoli), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Appiani, in Treviso, sede amministrativa in Oderzo e stabilimento in Fossalta di Piave (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Appiani 2, con sede in Treviso e stabilimento in Oderzo (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CIBS, in Torino, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uniblok italiana, in Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ditta Pargest, in Ciriè (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IA.CO.DI.PO., in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precast Italia, in S. Angelo in Formis (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 25 novembre 1982 al 22 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima di Milano e stabilimento in Brescia, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicheria - Gruppo ceramiche, con sede in Sassuolo e stabilimento in Modena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IA.CO.DI.PO., in Casoria (Napoli), è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precast Italia, in S. Angelo in Formis (Caserta), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IA.CO.DI.PO., in Casoria (Napoli), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precast Italia, in S. Angelo in Formis (Caserta), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., con sede legale in Piacenza, unità centrale di Piacenza e con stabilimenti in Pontenore (Piacenza), Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), Salsomaggiore Terme (Parma), Beverara (Bologna), Gaggio di Marcon (Venezia) e Mortesins di Ruda (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 3 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, in Arenzano (Genova), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. terracotte, con sede in Piacenza e stabilimento in Cadeo (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. prefabbricati, in Piacenza, unità di Piacenza e stabilimento in Valmontana di Monticelli d'Ongina (Piacenza) e Occimiano (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui al-

l'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. - Rizzi Donelli Breviglieri e C., in Piacenza, unità operative in Piacenza e Pontenure (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Secco, in Preganziol (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Quirico, con sede in Milano e stabilimento in Genova, è prolungata al 2 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. V.I.F., in Villafranca Padovana (Padova), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Fontana e C., con sede in Milano e stabilimento in Messina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.G. - Applicazioni tecniche gomma, in Arenzano (Genova), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Secco, in Preganziol (Treviso), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti meccanici V.M. - Divisione macchine stradali C.M.I., in Trieste, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimento in Senigallia e Belvedere Ostrense, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a ALA - Industria piccoli elettrodomestici e casalinghi, in Susegna (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 febbraio 1983 al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. COSMIN - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. COSMIN - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento in Capoterra (Cagliari), è prolungata al 10 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idealclima aertermica, con sede in Milano e stabilimento in Calenzano (Firenze), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mustang confezioni S.p.a. di Ariccia e stabilimenti in Cecchina e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi cantieri liguri, in La Spezia e cantiere navale in Pietra Ligure (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si appli-

cano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finac, in Caivano (Napoli), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza, in Carrara-Nazzano (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura Pellegatta, in Busto Arsizio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. e C. Riccardi, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gela, in Acerra (Napoli), è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ramina, con sede in Napoli e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C.A., in Napoli, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C.A., in Napoli, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, in Gaeta (Latina), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, sede e stabilimento di Gaeta (Latina), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Poligrafica Arnaldo Sabbadini e C., in Cecchina-Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valigeria italiana - Valital, in Monza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 5 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Truzzi prefabbricati, in Poggio Rusco (Mantova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martex, in Verrone (Vercelli), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe di Florio, in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Riwalfa, con sede legale in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimenti in Fiorano Modenese (Modena) e Roteglia (Reggio Emilia), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taurus '80, in Ciriè (Torino), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati meccanica, in Bologna, è disposta la coresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Toscocedil, in Monteriggioni (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 28 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Zinno di G.nni, di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofler e C., con sede in Rovereto (Trento) e filiali in Torino e Milano, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Pantoplastik, in Borgolavazzaro (Novara), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M.S. - Progettazioni meccaniche sud, con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velia - Industria laterizi, in Casalvelino Scalo (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit, in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna e C., in Mugnano di Napoli (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 giugno 1983 al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sormada, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 24 febbraio 1983 al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ciolini Annamaria, in San Nicolò a Tordino (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SI-LA - Sicula laterizi, in Piazza Armerina (Enna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 10 maggio 1982 al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. Poligrafica Arnaldo Sabbadini e C., in Cecchina-Ariccia (Roma), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati meccanica, in Bologna, è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cofler e C., con sede in Rovereto (Trento) e filiali in Torino e Milano, è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M.S. - Progettazioni meccaniche sud, con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati meccanica, in Bologna, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1102)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni alla composizione delle commissioni elettorali circoscrizionali per la Sicilia e per le Marche, Umbria ed Abruzzo per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché in seno al consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1984 la commissione elettorale circoscrizionale per la Sicilia è stata così modificata:

Presidente:

Di Cicco dott. Giacomo.

Membri:

Lamonica Giuseppe;
Equizzi Rosario;
Saija Eduardo;
Mistretta Leonardo;
Zacco Vincenzo;
Drago Anastasio.

La commissione elettorale circoscrizionale per le Marche, Umbria ed Abruzzo è stata così modificata:

Presidente:

Nardoni dott. Angelo.

Membri:

Gioia Vittorio;
Baldassari Marcello;
Iannotti Raffaele;
Milito Michelangelo;
Tiberi Valter;
Serafini Eliano.

(1220)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Agenzia spaziale europea - Programma « Spine »
(Deliberazione 22 dicembre 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Viste le leggi 12 agosto 1977, n. 388 e 6 agosto 1974, n. 390, che affidano al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la vigilanza sui programmi e le attività di ricerca nel campo spaziale, nazionale e internazionale;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. AS/RI (83)-6261 del 13 ottobre 1983, riguardante la partecipazione italiana all'estensione del programma « Spine » dell'Agenzia spaziale europea (ESA) fino al 31 dicembre 1983;

Vista la nota del Ministro del tesoro prot. n. 17575 del 12 agosto 1983, che subordina la citata partecipazione italiana alla approvazione del CIPE;

Considerato che al quadro di esecuzione di detto programma è correlata l'attività di una stazione terrestre allocata presso l'ESRIN di Frascati;

Considerato che la relativa spesa di lire 89 milioni trova copertura sullo stanziamento iscritto al cap. 8251 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1983;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

E' approvata la partecipazione italiana all'estensione del programma « Spine » dell'ESA fino al 31 dicembre 1983 per una spesa di lire 89 milioni.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il presidente delegato: LONGO

(950)

REGIONE LIGURIA

Rinnovo dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Bauda »

Con provvedimento 28 ottobre 1983 il sindaco del comune di Calizzano (Savona) ha rinnovato alla S.p.a. Acqua minerale Fonte Bauda, in Calizzano (Savona), via Madonna delle Grazie, codice fiscale 0011290095, l'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Bauda » naturale in recipienti a base di cloruro di polivinile.

(935)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 15 febbraio 1984, n. 536, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa di lavoro di S. Rocco di Forgaria - Soc. coop. a r.l. », in Forgaria, costituita il 19 giugno 1976 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele del Friuli, e ha nominato commissario liquidatore il dott. Gianluigi Tavano, residente in Udine, via Aquileia, 11.

Con deliberazione 15 febbraio 1984, n. 537, la giunta regionale ha revocato, d'ufficio, ex art. 2545 del codice civile, i liquidatori della « Stalla sociale di Noas » - Soc. coop. a r.l., in Torreana di Cividale, sig. Francesco Piccaro, Natale Piccaro, Egidio Cudicio, residenti a Torreano di Cividale e ha nominato in loro vece il dott. Giancamillo Tavano residente in Udine, via Aquileia, 11.

(1167)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 febbraio 1984, n. 7.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale - Legge 3 novembre 1982, n. 835.

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio di Roma e di Milano

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

PREMESSA

Con la circolare ministeriale del 7 dicembre 1982, n. 52, prot. n. 8/1520, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge 3 novembre 1982, n. 853, sono stati forniti chiarimenti in ordine al nuovo regime tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.

Con legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, il legislatore ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche introducendo, fra l'altro, una nuova tabella delle aliquote e modificando il regime delle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Al fine di consentire una uniforme applicazione della nuova disciplina delle detrazioni ai redditi in oggetto specificati e per corrispondere altresì ad una serie di quesiti nel frattempo rivolti alla scrivente sull'ambito applicativo della citata legge n. 853 del 1982, si forniscono qui di seguito ulteriori chiarimenti in aggiunta a quelli già forniti a suo tempo con la richiamata circolare n. 52 del 1982.

1) *Nuovo trattamento tributario*

Nel paragrafo 3) della suddetta circolare del 17 dicembre 1982, è stato, fra l'altro, chiarito che l'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 comportava in linea di principio — e cioè, in assenza di altri redditi tassabili in capo al percettore delle somme di cui all'art. 47, lettera *g*), dello stesso decreto — una sostanziale esclusione dalla imposizione, quanto meno fino all'ammontare di L. 2.940.000, corrispondente alla sommatoria delle detrazioni d'imposta all'epoca spettanti (L. 36.000 per quota esente; L. 240.000 per spese di produzione del reddito e L. 18.000 per oneri personali, per complessive L. 294.000). Tale fascia di imponibilità veniva calcolata traducendo in termini di reddito l'importo delle detrazioni anzidette, con applicazione dell'aliquota più bassa (10%) della scala vigente fino al 31 dicembre 1982.

Con l'occasione si ebbe altresì a precisare che l'ulteriore detrazione d'imposta di L. 130.000, prevista dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, non trovava applicazione nei confronti dei borsisti, atteso che quella ulteriore detrazione si applicava, oltre che ai possessori di redditi di lavoro dipendente, anche ai possessori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma limitatamente ai soggetti indicati nel primo comma, lettera *a*), dello art. 47 del più volte citato decreto n. 597.

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con la ricordata legge n. 53 del 28 febbraio 1983, la cui decorrenza è stata fissata al 1° gennaio 1983, il suesposto schema non può trovare più applicazione, dovendo i sostituti d'imposta tener conto del nuovo regime introdotto con la citata legge n. 53, anche con riferimento alle somme in oggetto indicate.

E' bene subito precisare, tuttavia, che l'elevazione nella nuova scala della aliquota iniziale dal 10 al 18 per cento — e di quelle successive, applicabili via via che venga ad elevarsi l'imponibile — non modifica per i sostituti d'imposta l'obbligo di operare la ritenuta alla fonte sulle somme di che trattasi, ma incide unicamente sull'ammontare dell'importo dovuto dai percettori delle somme stesse. Infatti, non essendo intervenuta alcuna variazione in merito al disposto dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto con l'art. 3 della legge già citata n. 835 del 1982), i sostituti d'imposta dovranno continuare ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 10 per cento, commisurandola ovviamente sulla parte che eccede l'ammontare del reddito (borsa di studio, ecc.) corrispondente alle detrazioni di imposta spettanti ai borsisti.

Ciò comporta, in sostanza, che, fermo restando l'obbligo dei borsisti di presentare la dichiarazione annuale mod. 740 ai fini dell'autotassazione, con applicazione quindi della maggior aliquota tabellare rispetto a quella minore del 10 per cento operata dai sostituti d'imposta, questi ultimi devono innanzitutto determinare le fasce di reddito non assoggettabili al prelievo alla fonte, ricalcolandole sulla base delle nuove detrazioni di imposta e della nuova aliquota minima.

In pratica, quale che sia l'ammontare delle somme erogate a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, i sostituti d'imposta sono tenuti ad applicare la ritenuta d'acconto del 10 per cento sulla parte eccedente:

a) L. 3.833.333, se l'erogazione complessiva non ecceda i 9 milioni di lire;

b) L. 3.566.666, se l'erogazione complessiva non ecceda i 10 milioni di lire;

c) L. 2.566.666, se l'erogazione complessiva non ecceda i 12 milioni di lire;

d) L. 2.166.666, se l'erogazione complessiva non ecceda i 15 milioni di lire;

e) L. 2.033.000, se l'erogazione complessiva non ecceda i 16 milioni di lire;

f) L. 1.700.000, se l'erogazione complessiva ecceda i 16 milioni di lire.

E' appena il caso di accennare, a maggior chiarimento, che il calcolo delle detrazioni d'imposta — rapportato in termini di reddito imponibile — va effettuato tenendo conto della nuova tabella delle aliquote e non dell'aliquota del 10 per cento, valida ai fini della ritenuta. Gli importi minimi di reddito testè indicati, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 10 per cento sull'eccedenza, sono infatti calcolati sulla base della nuova aliquota minima del 18 per cento che assorbe, in termini d'imposta (verificandosi una capienza pari a L. 1.980.000), tutti gli importi delle detrazioni, rapportate in termini di reddito imponibile, attribuite ai sensi degli articoli 15 (per la sola quota esente) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 (ad es., le detrazioni spettanti globalmente, nella misura massima di L. 690.000 per redditi non eccedenti i 9 milioni di lire, costituiscono la misura dell'imposta dovuta su un imponibile di L. 3.833.333 assoggettato all'aliquota del 18%).

Beninteso, ove competano altre detrazioni (soggettive, per moglie e figli a carico), il criterio di calcolo sarà lo stesso, maggiorandosi ovviamente l'importo del reddito minimo non imponibile, ai fini dell'effettuazione della ritenuta, in misura corrispondente all'ammontare complessivo delle detrazioni accordate, calcolate in termini d'imposta all'aliquota del 18 per cento.

Conclusivamente, giusta quanto rilevasi dall'allegata tabella (allegato 1), tenendo conto delle detrazioni di imposta spettanti ai sensi degli articoli 15 e 16 — ma con esclusione di quelle per carichi di famiglia, variabili da soggetto a soggetto — i percettori di somme rientranti nella previsione dell'art. 47, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, godono praticamente delle seguenti detrazioni:

1) L. 690.000, se il reddito non eccede i 9 milioni di lire;

2) L. 642.000, se il reddito non eccede i 10 milioni di lire;

3) L. 462.000, se il reddito non eccede i 12 milioni di lire;

4) L. 390.000, se il reddito non eccede i 15 milioni di lire;

5) L. 366.000, se il reddito non eccede i 16 milioni di lire;

6) L. 306.000, se il reddito eccede i 16 milioni di lire.

2) *Adempimenti dei sostituti d'imposta e dei soggetti percettori*

Nel confermare quanto già precisato in proposito nei paragrafi 5) e 6) della richiamata circolare ministeriale n. 52 del 17 dicembre 1982, si forniscono qui di seguito gli ulteriori chiarimenti connessi alle modifiche più innanzi ricordate.

Poiché le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597/1973 competono una sola volta per ciascun periodo d'imposta, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli interessati dovranno rilasciare, ai soggetti erogatori delle somme in oggetto indicate, apposita dichiarazione di spettanza solo nel caso in cui non abbiano goduto in tutto o in parte, nel corso dell'anno, delle detrazioni, per es., per altra borsa di studio, ovvero per un'attività di lavoro dipendente altrimenti svolta.

Va in proposito osservato che il richiamo fatto dall'ultimo comma dell'art. 24 del citato decreto n. 600 alle detrazioni d'imposta implica anche il rispetto della condizione prevista nel quarto comma dell'art. 3 della legge n. 53/1983 (a modifica dell'art. 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600), laddove si sancisce che le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica numero 597/1973 sono effettuate « a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura », trattandosi di norma di carattere generale, in tema di detrazioni, applicabile quindi anche in caso di erogazione di redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente.

Ne deriva che nella fattispecie valgono, in quanto applicabili, i chiarimenti forniti dalla scrivente nel punto 17 della circolare 3 maggio 1983, n. 21, riguardante le dichiarazioni di spettanza delle detrazioni d'imposta da parte dei percipienti, con la conseguenza che in caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione di spettanza della detrazione, l'erogante non potrà riconoscere al percettore alcuna detrazione d'imposta.

3) *Casi particolari*

Come già anticipato, sono stati rivolti alla scrivente una serie di quesiti in ordine all'applicazione del nuovo trattamento tributario delle borse di studio e degli assegni, premio o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale.

Poiché alcuni degli argomenti posti rivestono carattere di generalità, si forniscono in ordine ai singoli problemi gli opportuni chiarimenti.

a) *Borsisti non residenti.* — Taluni enti istituiscono, anche in base a specifici accordi o disposizioni normative, corsi di perfezionamento, di qualificazione o comunque rientranti nella previsione di cui all'art. 47, lettera g), del citato decreto n. 597, cui partecipano, talvolta in via esclusiva, cittadini di altri Paesi, come tali non riconducibili nella previsione dei soggetti residenti se non in forza delle vigenti disposizioni legislative, anche pattizie.

A tali soggetti — se da considerare non residenti — non è applicabile il trattamento di cui alla normativa in oggetto, atteso che l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 non richiama la citata disposizione di cui all'art. 47, lettera g), dello stesso decreto presidenziale.

Qualora, invece, gli stessi soggetti vengano ad assumere, sia in base al disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 (dimora nel territorio dello Stato per più di sei mesi dell'anno) e sia in base a norme pattizie, la veste di residenti ai fini fiscali, il sostituto d'imposta dovrà applicare il regime tributario previsto per i residenti ovvero quello specifico eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni.

b) *Borsisti italiani all'estero.* — La fattispecie concerne quei soggetti, cittadini italiani, che fruiscono del trattamento economico attribuito dall'ente erogatore in Paesi esteri, in genere per frequentare corsi di livello universitario.

Al riguardo, premesso che a tali soggetti non torna applicabile la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, stante che tale disposizione fa specifico riferimento ai redditi di lavoro dipendente vero e proprio con prestazione di attività lavorativa all'estero, è da esaminare se il regime fiscale interno trovi applicazione anche nel caso in cui questi borsisti dimorino all'estero per più di sei mesi nel corso dell'anno.

L'art. 2 del citato decreto n. 597, premesso che possono in via di massima acquistare la veste di soggetti passivi, ai fini delle imposte sul reddito, tutte le persone fisiche, sia esse residenti che non residenti nel territorio dello Stato (art. 2, primo comma), specifica nel successivo comma che la posizione di « residente » va attribuita a coloro che: *a*) sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente; *b*) hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi; *c*) vi dimorano per più di sei mesi dell'anno; *d*) sono cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.

Pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi sub *d*), si ha che il legislatore prescinde, ai fini della legittimazione passiva tributaria, dal requisito della « cittadinanza », ancorando tale legittimazione, a seconda dei casi, alle situazioni precedentemente elencate, situazioni che vanno considerate sia singolarmente che cumulativamente.

Ne consegue che, ove il borsista dimori per più di sei mesi dell'anno nello Stato estero e quivi non abbia il centro dei propri affari ed interessi, il regime fiscale interno potrà essere applicato solo se gli stessi risultino iscritti nelle anagrafi della popolazione residente e non pure quando si siano cancellati per iscriversi all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero, che attesta e conferma la non residenza in Italia).

Mette conto precisare, in proposito, gli elementi rilevanti ai fini delle situazioni dianzi contraddistinte alle lettere *b*) e *d*), onde verificare se queste possano ricomprendere anche le posizioni dei borsisti italiani all'estero, in caso di avvenuta cancellazione dall'anagrafe dei residenti.

Orbene, ai fini della lettera *b*), la relazione ministeriale al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in esame chiarisce che « la formula mira non solo a rendere possibile l'acquisizione ad imposta di tutti quei redditi che, pur essendo prodotti nel territorio dello Stato, è difficile per loro natura, localizzare in modo preciso, ma anche e soprattutto a consolidare il criterio della tassazione dei redditi " goduti " nel territorio dello Stato ». Sembra quindi che la locuzione che fa riferimento al centro dei propri affari ed interessi, valido per residenti e non, miri al duplice scopo — non meramente enunciativo, ma sostanziale — di assumere nel coacervo dei redditi assoggettabili al tributo personale sia i redditi di fonte estera, ove il soggetto sia da considerare residente in Italia a tutti gli effetti, e sia quelli di fonte italiana, ma a condizione che la « produzione » abbia luogo in Italia e/o il reddito sia goduto in Italia, situazioni queste non ricorrenti nella fattispecie dedotta.

Tanto meno invocabile si presenta, ai fini dell'imponibilità, il criterio indicato sub *d*), atteso che l'interesse, che non può non essere riferito all'erogante, deve in ogni caso essere correlato a « ragioni di servizio », non ricorrenti nel caso dei borsisti.

c) *Redditi in natura.* — Il problema attiene a quelle forme di erogazioni non rappresentate da « somme » — siccome letteralmente recita l'art. 47, lettera *g*) in esame — bensì da prestazioni diverse.

In proposito, al paragrafo 2 della ricordata circolare n. 52 del 1982 si è precisato che, atteso il criterio generale fissato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 in tema di determinazione del reddito assoggettabile al tributo personale, nel concetto di « somme » si dovevano necessariamente ricomprendere anche il controvalore delle prestazioni in natura attribuite ai borsisti o, più in generale, ai soggetti destinatari della nuova disposizione di cui all'art. 47, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597.

Ai fini dell'assoggettamento a ritenuta delle prestazioni in natura la scrivente ha richiamato in quella sede i criteri fissati dall'art. 9, lettera *c*), del decreto da ultimo citato.

Ciò premesso, è stato da più parti richiesto alla scrivente se, nell'ambito delle prestazioni imponibili, debbano rientrare o meno anche quelle riguardanti le tasse di iscrizione universitarie, che taluni enti erogatori sostengono direttamente per consentire ai borsisti, che si recano all'estero per corsi di specializzazione, di svolgere i corsi cui i bandi di partecipazione fanno riferimento.

Al riguardo si osserva che le spese da ultimo citate non si ritiene che possano essere considerate alla stregua delle prestazioni in natura erogate al borsista, atteso che, altrimenti opinando, si dovrebbe ipotizzare l'imponibilità in capo ai borsisti della quota ideale di spesa che i soggetti i quali organizzano corsi di addestramento o aggiornamento, sostengono in proprio per compensare i docenti che istruiscono i borsisti.

Infatti, i costi che un ente o un'azienda sostiene per selezionare personale da assumere o per qualificare quello già in forza non costituiscono erogazioni in favore dei borsisti, ma oneri aziendali che normalmente fanno capo direttamente al soggetto che quei corsi promuove ed organizza.

Tali oneri, pertanto, in quanto costituenti costi per il soggetto erogante, come tali deducibili se inerenti alla produzione del reddito dell'erogante stesso o perchè rientranti più in generale fra gli scopi statutari dell'erogante, sono deducibili in sede di determinazione del reddito dell'ente o dell'azienda e non costituiscono materia imponibile nei confronti dei borsisti, non rientrando nella previsione di cui al più volte citato art. 47, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Per quanto riguarda, poi, le eventuali prestazioni gratuite (vitto e alloggio) somministrate direttamente o indirettamente ai borsisti da parte degli organismi che hanno bandito le borse di studio, qualora tali prestazioni rientrino fra quelle relativamente alle quali la legislazione previdenziale ne fa oggetto di specifica valutazione, quest'ultima può essere assunta anche ai fini fiscali, siccome precisato dalla scrivente nel paragrafo 1), penultimo periodo, della circolare n. 1/RT del 15 dicembre 1973.

Per quanto concerne, infine, le spese di viaggio — spesso rilevanti, quali ad esempio quelle riguardanti i borsisti tenuti a frequentare corsi presso università estere o borsisti esteri tenuti a frequentare corsi in Italia — si ritiene che il relativo ammontare non formi oggetto di materia imponibile, ove debitamente documentato e rimborsato (o pagato) a parte, stante la peculiare natura delle somme riferibili specificamente al costo del viaggio. Ciò alla stregua dei criteri adottati per il settore del lavoro dipendente relativamente alle spese di viaggio sostenute in occasione di trasferte o missioni nel territorio nazionale e all'estero, nonché per il settore del lavoro autonomo, e precisamente per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (cfr. art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 856/1981), criteri che costituiscono principio di carattere generale applicabile anche nella ipotesi qui all'esame.

Nei sensi suesposti si intendono modificate le istruzioni contenute nella circolare n. 52 del 17 dicembre 1982.

d) *Particolari modalità di erogazione delle somme per borse di studio.* — E' stato segnalato che taluni enti ed organismi pubblici e privati erogano somme a favore di terzi beneficiari non dipendenti, per ragioni di studio, nella forma del pagamento diretto di « rette » di frequenza e di sostentamento agli enti ed organismi, generalmente istituzioni a carattere scolastico o universitario, presso i quali i soggetti beneficiari frequentano corsi di istruzione o di addestramento.

Si ritiene che, anche in tali casi, l'erogazione, ove in base alle disposizioni che l'autorizzano si configuri sostanzialmente quale borsa di studio o assegno similare — e cioè quale assegno avente come finalità la frequenza di un determinato corso di studi o di addestramento per motivi di istruzione generale o professionale — debba essere integralmente assoggettata alle disposizioni della più volte citata legge n. 835/1982, e le relative ritenute d'acconto operate secondo i criteri e le modalità contenuti nella circolare n. 52 del 1982 e nella presente circolare.

4) *Borse di studio e assegni similari erogati da organismi pubblici*

Taluni enti ed organismi pubblici, in particolare taluni enti previdenziali, hanno rappresentato di essere tenuti per legge, regolamento o statuto — sulla base di appositi bandi di concorso, di graduatorie di merito, ovvero di criteri fissati in sede amministrativa — all'erogazione di borse di studio o assegni similari, normalmente collegati al profitto scolastico, al reddito e/o allo stato di bisogno economico della famiglia, a favore di figli di dipendenti o di assistiti, e di orfani di ex dipendenti o assistiti.

Hanno, pertanto, chiesto di conoscere se tali assegni rientrino tra quelli regolati dalla più volte citata legge n. 835 del 1982 ovvero se, tenuto conto sia delle ragioni che delle modalità di erogazione, sia del titolo giuridico per il quale vengono assegnati, acquistino diversa connotazione giuridica e siano, conseguentemente, da assoggettare a un diverso trattamento tributario ovvero siano da considerare esenti da imposta, in quanto configurabili come interventi assistenziali ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

In linea di principio, si dichiara che, stante la *ratio* e la lettera della legge n. 835, ogni tipo di emolumento denominato quale borsa di studio o equipollente, qualora giuridicamente attribuito o attribuibile a beneficiario che non sia legato da rapporto di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (come nel caso dei figli dei dipendenti e degli assistiti), va compreso nell'ambito di applicazione della legge predetta.

Né tali assegni possono ritenersi di natura assistenziale, esenti da imposta ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/1973, in quanto è stato più volte chiarito da questo Ministero che l'ambito di applicazione di detto articolo è limitato alle sole erogazioni che lo Stato od altro ente pubblico si accolla al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, e i cui beneficiari si identificano, genericamente, in tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di bisogno (es., erogazioni per il mantenimento degli invalidi civili e del lavoro, degli indigenti, dei colpiti da calamità naturali); non anche, quindi, nel caso di sovvenzioni che, pur se corrisposte, a volte, in relazione ad una situazione di bisogno, sono indirizzate a determinati soggetti, qualificati in forza di un rapporto di lavoro dipendente o di un rapporto di natura previdenziale (direttamente o indirettamente) che leghi gli aventi causa all'ente erogante.

Pertanto, le borse di studio e gli assegni similari, poiché non rispondono alle condizioni esentative sopra descritte, vanno attribuiti al soggetto beneficiario nella sua qualità di soggetto d'imposta, ed assoggettabili alle disposizioni della legge 3 novembre 1982, n. 835, con i criteri ivi previsti.

L'ente erogante, quale sostituto d'imposta, è tenuto all'osservanza degli adempimenti di natura contabile e procedurale prescritti dalle norme tributarie in vigore.

Ciò posto, è appena il caso di precisare che, ove disposizioni di carattere amministrativo o di natura contrattuale consentano di erogare « sussidi » o contribuzioni a favore di dipendenti per il sostenimento delle spese scolastiche dei figli (per es., rimborso spese di acquisto di libri scolastici; rimborso di tasse di frequenza scolastica, e voci similari), tale erogazione va considerata quale sussidio o liberalità che, ai sensi dell'art. 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente soggetto a imposizione, trattandosi palesemente di emolumenti erogati in dipendenza del lavoro prestato, ancorché la ragione dell'erogazione stessa si rinvenga nella necessità economica del lavoratore dipendente, ovvero in uno stato di bisogno suo o della famiglia.

* * *

I Ministeri, cui la presente circolare è diretta per notizia, sono pregati di portare a conoscenza degli enti ed organismi sottoposti alla loro vigilanza il contenuto della presente.

Le intendenze di finanza cureranno la massima diffusione in sede locale della presente, avvalendosi dei mezzi di informazione che riterranno più idonei.

Gli ispettorati compartimentali sono pregati di trasmettere la presente circolare ai dipendenti uffici distrettuali, fornendo un cenno di assicurazione allo scrivente, unitamente alle intendenze di finanza.

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA PER IL CALCOLO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTI

Tipo di detrazione	Riferimento normativo al D.P.R. n. 597	Fasce di reddito espresse in milioni di lire					
		fino a 9.000.000	fino a 10.000.000	fino a 12.000.000	fino a 15.000.000	fino a 16.000.000	oltre 16.000.000
Quota esente	art. 15, primo comma	96.000	96.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Spese di produzione	art. 16, primo comma, lettera *a)*	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Oneri personali	art. 16, primo comma, lettera *b)*	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ulteriore detrazione .	art. 16, terzo comma, lettera *c)*	324.000	276.000	156.000	84.000	60.000	—
	Totali . . .	690.000	642.000	462.000	390.000	366.000	306.000
Quota di reddito non soggetta a ritenuta .		3.833.333	3.566.666	2.566.666	2.166.666	2.033.333	1.700.000

(1300)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale, per la cattedra di elettrotecnica e misure elettriche.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 ed in particolare l'art. 3, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il foglio 25409 del 21 aprile 1983, con il quale l'Accademia navale segnala l'esigenza di ricoprire la cattedra di elettrotecnica e misure elettriche;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di elettrotecnica e misure elettriche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale, per la cattedra di elettrotecnica e misure elettriche.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso e, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della

difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare: il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;

4) copia in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengano di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini), membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione esaminatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far pervenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora i candidati siano affetti da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra od assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengano a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente debbono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalle disposizioni vigenti al momento della nomina.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Per ciò che è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1983
Registro n. 75 Difesa, foglio n. 209

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale per la cattedra di elettrotecnica e misure elettriche.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . ;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . rilasciato da . . . . . nell'anno accademico . . ;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . .

Data, ...

Firma (5)
. . . .

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . . ;

non ha ancora prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . ;

non ha prestato servizio militare perché dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(1226)

Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale, per la cattedra di elettronica generale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 ed in particolare l'art. 3, secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il foglio 25410 del 21 aprile 1983, con il quale l'Accademia navale segnala l'esigenza di ricoprire la cattedra di elettronica generale;

Accertato che nel ruolo del personale civile insegnante dell'Accademia navale esiste la necessaria disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno di professori dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nel ruolo del personale civile insegnante presso l'Accademia navale per la cattedra di elettronica generale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale, per la cattedra di elettronica generale.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) essere forniti di laurea universitaria;

c) aver compiuto il diciottesimo anno di età;

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta l'esclusione dal concorso e, in ogni caso, dalla nomina con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare, in aggiunta al proprio cognome, anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli interessati, inoltre, sono tenuti ad indicare: il domicilio o la residenza nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità accademica da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove di esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Sarà considerato titolo preferenziale l'avere insegnato presso l'Accademia navale per almeno cinque anni;

4) copia in bollo, in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengano di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione, ed è così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, insegnanti della materia messa a concorso (uno di essi può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini), membri;

un funzionario civile della carriera amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica di direttore di sezione, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione esaminatrice procederanno in conformità dell'art. 7 del regio decreto del 15 ottobre 1936, n. 2135, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza per la nomina previsti dalla legge, sono tenuti a far prevenire i relativi documenti dimostrativi al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora i candidati siano affetti da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra od assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengano a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente debbono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) ((certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti verrà nominato, con decreto del Ministro della difesa, professore straordinario dell'Accademia navale ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalle disposizioni vigenti al momento della nomina.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti di istruzione universitaria, questi conserverà grado e anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Per ciò che è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1983
Registro n. 75 *Difesa, foglio n.* 208

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . .
residente in . . . . (provincia di . . . .)
(c.a.p. . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale, per la cattedra di elettronica generale.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . .) (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di possedere il seguente titolo di studio . rilasciato da . . nell'anno accademico . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (3);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (4);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo:

Data, .

Firma (5)

A corredo della presente domanda allega i seguenti documenti (cfr. art. 4 del bando) . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . ., per gli impiegati di ruolo), oppure la categoria (prima o seconda o terza . , per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(1227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di chimica organica ed analitica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di agraria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1333)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1984, ore 9,30;

seconda prova: 23 marzo 1984, ore 9,30.

(1334)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 68 dell'8 marzo 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorsi pubblici, per esami, a due posti di autista e tre posti di perito in telecomunicazioni.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **32**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 77 del 15 novembre 1982, relativo al prelevamento della somma di L. 62.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 05017-01 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale n. 77 del 15 novembre 1982, concernente il prelevamento della somma di L. 62.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (capitolo 03010) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio, a favore del cap. 05017-01 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente, del bilancio della Regione per l'anno 1982, recante: « Spese per contributi agricoli unificati da versarsi per lavori di sistemazione idraulico-forestale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **33**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 1982, n. 87, relativo al prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 1982, n. 87, concernente il prelevamento della somma di L. 70.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del cap. 01007 dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta, del bilancio della Regione per l'anno 1982, recante « Fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza, nonché per spese relative ad avvenimenti eccezionali e varie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **34**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 92 del 14 dicembre 1982, relativo al prelevamento della somma di L. 120.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02009 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 92 del 14 dicembre 1982, concernente il prelevamento della somma di L. 120.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02009 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, recante: « Indennità di gabinetto agli impiegati dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e delle segreterie particolari del presidente medesimo e dei componenti della giunta regionale ed agli agenti tecnici addetti alla conduzione di automezzi in dotazione al presidente della giunta, agli assessori, al segretario generale, al capo di gabinetto del presidente della giunta regionale ed al dirigente dell'ufficio stampa ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. **35**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 97 del 23 dicembre 1982 relativo al prelevamento della somma di L. 170.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 02050 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1982, n. 9, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale del 23 dicembre 1982, n. 97, concernente il prelevamento della somma di L. 170.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste

(cap. 03010), a favore del cap. 02050 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, recante: « Compensi per lavoro straordinario al personale dell'amministrazione regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 36.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 102, relativo al prelevamento della somma di L. 90.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del cap. 11116 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1962, n. 9, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 102, concernente il prelevamento della somma di L. 90.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010), a favore del cap. 11116 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del bilancio della Regione per l'anno 1982, recante: « Contributi per manifestazioni sportive ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 37.
Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 38 del 27 maggio 1983, relativo al prelevamento della somma di L. 1.800.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del nuovo capitolo 02149 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1983, n. 13, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 38 del 27 maggio 1983, concernente il prelevamento della somma di L. 1.800.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste (cap. 03010) a favore del nuovo cap. 02149 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, recante: « Spese per lo svolgimento delle attività già di competenza degli enti di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1983, n. 38.
Modificazione dell'art. 20 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, sulla « Individuazione, costituzione ed organizzazione delle unità sanitarie locali, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 20 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti gli organi istituzionali delle unità sanitarie locali compete altresì il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le norme stabilite in materia dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1977, n. 35 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 dicembre 1983

ROJCH

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1983, n. 39.
Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, recante: « Adesione della regione autonoma della Sardegna all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.), Sezione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 30 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 15 dicembre 1975, n. 58, è sostituito dal seguente:

« La Regione eroga a favore dell'associazione di cui all'art. 1 la quota annuale di **L. 10 per abitante residente nella** Regione, tenendo conto della popolazione all'ultimo censimento ».

Art. 2.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 30 dicembre 1983

ROJCH

(432)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 settembre 1983, n. **12**.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 18 *ottobre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64;

Visti:

l'art. 8, punto 18, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, in particolare l'art. 14;

l'art. 3, lettera *b*), della legge provinciale 21 maggio 1981, numero 11;

la deliberazione della giunta provinciale n. 3353 del 13 giugno 1983 concernente l'approvazione della modifica in oggetto;

In esecuzione della citata deliberazione;

Decreta:

E' emanata la modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 settembre 1983

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1983
Registro n. 11, *foglio n.* 121

MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 SETTEMBRE 1974, N. 64, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87.

Articolo unico

L'allegato *C*) del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO *C*

Tabella relativa ai minimali di assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie.

1) *Funivie bifuni e funicolari*

danni a cose e/o animali	L. 30.000.000
danni a persone	» 250.000.000
catastrofe	» c.n. 125.000.000

dove:

c = 0,40: per impianti fino a 15 persone per veicolo;
c = 0,35: per impianti da 16 a 49 persone per veicolo;
c = 0,30: per impianti da 50 a 69 persone per veicolo;
c = 0,28: per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;
n = numero massimo delle persone in linea;
125.000.000 = valore fisso.

2) *Funivie monofuni ad ammorsamento automatico o ad attacchi fissi*

danni a cose e/o animali	L. 30.000.000
danni a persone	» 250.000.000

catastrofe:

per impianti con massimo di 100 persone in linea	L. 1.000.000.000
per impianti con massimo di oltre 100 persone in linea	» 1.500.000.000

3) *Sciovie, slittinovie ed impianti simili*

danni a cose e/o animali	L. 30.000.000
danni a persone	» 250.000.000
catastrofe	» 750.000.000

(622)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1983, n. **13**.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 10 marzo 1977, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 (Istituzione della RAS - Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 25 *ottobre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata istituita la R.A.S. - Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 10 marzo 1977, n. 12, concernente il regolamento di esecuzione alla legge provinciale di cui sopra;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 7 aprile 1981, n. 11, concernente la modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 10 marzo 1977, n. 12;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3934 del 4 luglio 1983, con la quale è stata approvata un'ulteriore modifica al regolamento di esecuzione di cui sopra;

Decreta:

E' emanata l'allegata modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 10 marzo 1977, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni concernente il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16 (Istituzione della RAS - Radiotelevisione azienda speciale della provincia di Bolzano).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 7 settembre 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1983
Registro n. 11, *foglio n.* 135

MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 MARZO 1977, N. 12, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ALLA LEGGE PROVINCIALE 13 FEBBRAIO 1975, N. 16 (ISTITUZIONE DELLA RAS - RADIOTELEVISIONE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO).

Articolo unico

Il paragrafo 10 « Carriera e ruolo » del decreto del Presidente della giunta provinciale di Bolzano 10 marzo 1977, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito come segue:

§ 10

Carriera e ruolo

Il trattamento giuridico ed economico del personale della RAS corrisponde a quello del personale provinciale salvo il disposto dell'art. 14, lettera *d*), della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, e successive modifiche.

In ordine all'inquadramento e al trattamento economico del personale della RAS vanno applicate con le stesse decorrenze le relative disposizioni della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, con apposite deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Per i dipendenti della RAS valgono le stesse qualifiche funzionali come previste per i dipendenti provinciali dall'art. 36 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

Il primo inquadramento del personale in servizio della RAS nelle qualifiche funzionali avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'azienda con le stesse decorrenze previste dall'art. 37 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

Le qualifiche funzionali di cui al terzo comma comprendono quei profili professionali che sono necessari ai sensi dei compiti attribuiti all'azienda e delle relative particolari esigenze, in base alla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta ed ai requisiti di accesso alla qualifica, in conservazione dell'organico dell'azienda.

I profili professionali sono identificati con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, il definitivo inquadramento del personale della RAS avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Salvo ordinamento definitivo in base ai profili professionali, ai dipendenti cui è conferito dal consiglio di amministrazione l'incarico dello svolgimento delle mansioni di coordinamento tecnico, è corrisposta l'indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche.

La pianta organica dell'azienda è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione previste ai commi due, quattro, sei, sette e nove, sono sottoposte alla approvazione della giunta provinciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1983, n. **14**.

Modifica del secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 23 settembre 1977, n. 45.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 25 *ottobre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche;

Visto il secondo regolamento di esecuzione della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 23 settembre 1977, n. 45;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4521 del 29 luglio 1983, concernente una modifica del predetto secondo regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Il gettone di presenza spettante ai membri del consiglio di amministrazione per la partecipazione alle sedute è fissato nella misura massima di L. 20.000 per ogni seduta che abbia una durata di almeno due ore. Lo stesso importo spetta ai membri delle eventuali commissioni costituite in seno al consiglio per la partecipazione alle sedute. Qualora le sedute abbiano una durata inferiore alle due ore, l'importo è ridotto del 50%.

L'indennità di carica mensile spettante al presidente è fissata in:

L. 500.000 per le aziende di Bolzano e Merano;

L. 400.000 per le aziende di 1ª categoria;

L. 300.000 per le aziende di 2ª categoria;

L. 250.000 per le aziende di 3ª categoria.

I gettoni di presenza e l'indennità di carica sono soggetti alle ritenute di legge ».

Art. 2.

L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 settembre 1977, n. 45, è sostituito dal seguente:

« L'indennità spettante ai revisori è fissata nei seguenti importi annui:

L. 300.000 per le aziende di Bolzano e Merano;

L. 200.000 per le aziende di 1ª categoria;

L. 150.000 per le aziende di 2ª categoria;

L. 100.000 per le aziende di 3ª categoria.

Ai presidenti dei collegi dei revisori spettano gli importi suindicati maggiorati del 50% ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 settembre 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1983
Registro n. 11, *foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 settembre 1983, n. **15**.

Modificazione del regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4 e 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 25 *ottobre* 1983)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto del 15 febbraio 1979, n. 9, modificato con decreti del 9 agosto 1979, n. 35, e del 21 luglio 1981, n. 26, contenente il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e del 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 27 giugno 1983, n. 3671, circa le modifiche da apportare al regolamento citato;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Il proprio decreto n. 5 del 6 maggio 1983 viene annullato. Il regolamento di esecuzione delle leggi provinciali 2 aprile 1962, n. 4, e 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche, viene modificato secondo il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 settembre 1983

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1983
Registro n. 11, *foglio n.* 136

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI 2 APRILE 1962, N. 4 E 25 NOVEMBRE 1978, N. 52, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, nel testo vigente, viene inserito il seguente comma:

« Per persone singole invalide con un'inabilità al lavoro di almeno l'84%, affetti da minorazioni, che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di una assistenza continua, il limite massimo di superficie utile rispettivamente il numero dei vani previsto al comma precedente, e cioè 65 mq per un alloggio di due vani ed accessori, può essere aumentato dal comitato edilizia residenziale di un ulteriore vano corrispondente ad una superficie non superiore a 15 mq ».

Art. 2.

Il numero 2) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, nel testo vigente viene sostituito dal seguente:

« numero dei componenti della famiglia: per ogni componente di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, conviventi con il richiedente . . . . 2 punti

al richiedente senza coniuge e con figli a carico spettano 2 punti aggiuntivi ».

Art. 3.

Al n. 7) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, nel testo vigente, si aggiungono le seguenti parole: « utili per la presentazione di domande ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 febbraio 1979, n. 9, nel testo vigente, viene sostituito dal seguente:

« La sostituzione dei soci è ammessa soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria ed i soci subentranti devono raggiungere almeno 25 punti riferiti alle condizioni del subentrante alla data della sostituzione. Qualora il socio da sostituire era stato ammesso con un punteggio inferiore, il socio subentrante deve per lo meno raggiungere tale punteggio ».

(623)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	185.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.550
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.500
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227